



**COMUNE DI DONORI  
PROVINCIA SUD SARDEGNA**

**REGOLAMENTO  
VOLONTARIATO CIVICO**

**Art. 1 - Principi generali**

**Art. 2 - Ambiti di intervento**

**Art. 3 – Istituzione dell’albo dei volontari civici**

**Art. 4 – Requisiti richiesti**

**Art. 5 – Iscrizione all’albo dei volontari civici**

**Art. 6 – Caratteristiche del rapporto**

**Art. 7 – Controllo attività – Cancellazione – Rinuncia**

**Art. 8 – Copertura assicurativa**

**Art. 9 – Mezzi e attrezzature**

**Art. 10 – Obblighi e responsabilità del volontario**

**Art. 11 – Riconoscimenti**

**Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali**

## **Art. 1 - Principi generali**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento del servizio di "volontariato civico" del Comune di Donori.

Per "**volontariato civico**" si intende ogni attività e servizio svolti a favore della collettività esclusivamente in forma libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, con carattere di sussidiarietà alle normali attività e servizi comunali, da parte di associazioni di volontariato, comitati, gruppi di cittadini, persone singole, di età non inferiore ai 18 anni.

Mediante il "volontariato civico" si vuole favorire la consapevolezza che i beni, gli spazi verdi, le piazze, le vie e l'intero territorio del paese, sono di "tutti" e che ognuno può prendersene cura così da contribuire al miglioramento dell'ambiente in cui vive, contribuendo altresì alla socializzazione tra persone che condividono i medesimi spazi, favorendo quindi la coesione sociale e la solidarietà. L'Amministrazione Comunale predispone le opportune agevolazioni per facilitare le attività dei volontari.

## **Art. 2 - Ambiti di intervento**

Le attività e i servizi oggetto di "volontariato civico", sono individuati nel seguente elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività, pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ma ad esso riconducibili, ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento, con deliberazione della Giunta Comunale.

- **Cultura:** attività e servizi inerenti la tutela, la promozione e la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico - artistico e archeologico;
- **Ambiente e Verde Pubblico:** attività e servizi inerenti la cura e la manutenzione delle aree verdi, la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- **Istruzione e Formazione:** attività e servizi inerenti l'istruzione e la formazione, trasmissione di antichi mestieri;
- **Coesione Sociale:** attività e servizi relativi ad interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione
  - **Organizzazione Eventi Culturali, Sagre, Feste e Manifestazioni in genere;**
  - **Altro da definire in base alle esigenze e proposte della popolazione e/o del comune.**

E' escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni, nonché tutte le azioni inerenti la sicurezza (controllo del territorio, vigilanza) in qualsiasi orario e giorno.

## **Art. 3 – Istituzione dell'Albo dei Volontari Civici**

Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente regolamento è istituito l'Albo del Volontariato Civico.

La tenuta e l'aggiornamento dell'albo sono affidati al servizio sociale comunale. L'albo viene aggiornato e pubblicato sul sito internet istituzionale, ad ogni nuovo inserimento e/o cancellazione.

## **Art. 4 – Requisiti richiesti**

La partecipazione è aperta a tutti i residenti nel Comune di Donori e agli stranieri ivi domiciliati, purché in possesso di idoneo titolo di soggiorno.

I cittadini che intendono svolgere il servizio di volontariato civico devono essere in possesso dei

seguenti requisiti, da dichiarare nella domanda di adesione unitamente alle proprie generalità recapiti e residenza:

- a) essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato (già “carta di soggiorno”);
- b) essere residenti nel Comune di Donori;
- c) avere un’età non inferiore ad anni 18;
- d) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività prevista, attestata da certificato medico;
- e) assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludono, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e l’accesso all’impiego presso la Pubblica Amministrazione, ovvero potenzialmente lesivi dell’immagine della Pubblica Amministrazione;
- f) godimento dell’elettorato attivo.

#### **Art. 5 – Iscrizione all’Albo dei Volontari Civici**

Le persone interessate alle attività e ai servizi di cui al presente regolamento possono presentare domanda di iscrizione all’Albo.

Nella domanda l’interessato deve dichiarare:

- a) le generalità complete;
- b) il possesso dei requisiti di cui al precedente art.4;
- c) le opzioni in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare, la disponibilità di tempo e eventualmente anche il luogo in cui intende esercitare la sua attività;
- d) l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) copia del documento di identità e curriculum, dal quale risultino le conoscenze, capacità ed esperienze ritenute utili ai fini delle attività o dei servizi per i quali si rende disponibile;
- 2) ed inoltre, per il cittadino non comunitario, copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Le domande sono valutate dal Responsabile del Settore della struttura comunale presso la quale il volontario intende prestare l’attività o il servizio.

Spetta allo stesso Responsabile la valutazione dei requisiti, la richiesta di eventuali documenti e/o chiarimenti aggiuntivi per l’inserimento nell’Albo.

La domanda si intende accolta se, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, il nominativo viene inserito nell’albo comunale dei volontari civici.

Al volontario così iscritto verrà consegnato un cartellino di riconoscimento che dovrà apporre in evidenza, durante lo svolgimento del servizio.

L’eventuale rigetto della domanda verrà comunicata all’interessato.

I volontari inseriti nel predetto Albo vengono impiegati in base ad un piano concordato con gli stessi, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.

#### **Art. 6 – Caratteristiche del rapporto**

Le attività e i servizi di volontariato civico, potranno essere avviate:

- a) su sollecitazione dell’amministrazione;
- b) su proposta presentata dai cittadini, sia singoli che associati;

Il Comune avrà cura di pubblicizzare sul proprio sito istituzionale le collaborazioni attivate e l'elenco dei partecipanti alle stesse.

Le attività e i servizi oggetto di "volontariato civico" non hanno carattere sostitutivo di strutture e/o servizi di competenza comunale e dei suoi dipendenti, ma rivestono carattere di occasionalità non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione comunale.

L'effettuazione di attività di volontariato civico non potrà quindi mai assumere, dichiaratamente, tacitamente o di fatto, le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato; sarà sempre gratuita e non potrà mai essere in alcun modo retribuita, né dall'Amministrazione comunale, né dai singoli beneficiari delle attività medesime.

Lo svolgimento di particolari attività per loro natura implicanti il rispetto di determinati orari (a titolo esemplificativo si segnala l'attività dei "nonni vigile") non va inteso come rapporto di lavoro subordinato.

Al Comune di Donori compete la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché tutti gli adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 7 – Controllo dell'attività – cancellazione – rinuncia**

All'inizio della collaborazione, il responsabile del settore competente per materia predispone di comune accordo con il volontario/i il programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il volontario/i si devono attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.

Per garantire la necessaria programmazione delle attività i volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi e le associazioni di volontari devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, laddove ciò sia necessario.

I volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni di volontari si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al responsabile comunale di riferimento delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Dal canto suo, l'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

Qualora si riscontrassero negligenze da parte del volontario, il responsabile di settore provvede all'immediato allontanamento dal servizio e alla proposta al Sindaco per la cancellazione dall'albo.

Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti.

Il responsabile di settore verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'attività o del servizio.

La cancellazione dall'Albo viene disposta al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- 1) per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del settore comunale competente. Tale istanza ha efficacia immediata;
- 2) per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti paragrafi o qualora l'iscritto per un anno consecutivo si sia rifiutato di prestare attività di volontariato;
- 3) per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività

assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità), senza che il volontario possa vantare pretese verso l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 8 – Copertura Assicurativa**

Tutti coloro che prestano la propria opera a norma del presente Regolamento sono assicurati, con onere a carico dell'Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle attività loro affidate.

#### **Art. 9 - Mezzi e attrezzature**

Il Comune di Donori, laddove necessario, può fornire ai volontari i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica ed eventualmente organizzare, a favore dei suddetti volontari, corsi di formazione in materia.

Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi eventualmente forniti sono concessi in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività o del servizio, pena l'addebito dei costi di riparazione.

#### **Art. 10 - Obblighi e responsabilità del volontario**

Il volontario è tenuto a svolgere l'attività o servizio assegnato nel rispetto del programma operativo sottoscritto; deve utilizzare i mezzi, le attrezzature, gli eventuali dispositivi di sicurezza e quant'altro eventualmente fornito, con la massima cura e attenzione e secondo le indicazioni ricevute da parte del responsabile di settore.

Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.

Il volontario risponde personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

#### **Art. 11 - Riconoscimenti**

L'Amministrazione comunale, al fine di dare visibilità alle attività o ai servizi resi dai volontari nell'interesse generale, può prevedere forme di pubblicità quali, ad esempio, menzioni speciali e spazi dedicati negli strumenti informativi.

La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai volontari, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione del volontariato.

#### **Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali**

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'albo on line.

Per quanto in esso non disciplinato, trovano applicazione le norme vigenti in materia.

Le norme contenute nel presente regolamento sono automaticamente modificate nel caso in cui norme di legge emanate dispongano diversamente.